



**ERO, SONO, SARO':
L'ADOLESCENTE E IL CONSULENTE
FAMILIARE IN AZIONE**

1° MAGGIO 2022

Salerno

"SOS adolescenti: da ribelli a sofferenti"



LABORATORIO 5

Il Consulente in azione ...con l'aspetto legale della consulenza
all'adolescente

Con SUSANNA E MAURIZIO



LABORATORIO 5



- OSSERVAZIONI SUI LAVORI DELLA MATTINA





LA CONSULENZA ALL'ADOLESCENTE




ESPERIENZE



CONTRATTO DI CONSULENZA E CONSENSO INFORMATO

MODULO UNIFICATO FUNZIONE FINALITA' CONTENUTI


Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari
 Presidenza e Segreteria Via A. Tolosano n. 60, 40018 Faenza
 e-mail: info@aiccf.it Sito web: www.aiccf.it

**CONTRATTO PROFESSIONALE DI CONSULENZA FAMILIARE
E CONSENSO INFORMATO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il sottoscritto _____ e residente a _____
 Nato a - il _____ Codice fiscale _____
 affidandosi al CONSULENTE FAMILIARE _____

attesta che è stato **INFORMATO** sui seguenti punti:

1. che il suddetto professionista, Diplomato Consulente della Coppia e della Famiglia, è iscritto nell'**ELENCO dei Consulenti della Coppia e della Famiglia** tenuto dall'**A.I.C.C.e.F.** (Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari) con il numero di matricola _____ e gli incontri si configurano come un rapporto professionale di **Consulenza Familiare**, fondato esclusivamente sulla relazione d'aiuto, come sancito dai principi del Codice Deontologico del Consulente Familiare dell'A.I.C.C.e.F.
2. Che la Consulenza Familiare è una relazione d'aiuto socio-educativa e consiste nell'applicazione da parte del professionista di un insieme di abilità, tecniche e competenze tese a facilitare la persona, la coppia e la famiglia nella ricerca e nell'uso di risorse personali per gestire e superare un problema che crea disagio familiare, relazionale o esistenziale.
3. Che le prestazioni rese dal suddetto Consulente sono soggette alla disciplina stabilita dalla legge del **14 gennaio 2013, n.4 recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"**.
4. Che il Consulente della coppia e della famiglia è tenuto al segreto professionale di **professioni non organizzate**.
5. Che il Consulente della coppia e della famiglia è tenuto a informare il Richiedente della Consulenza Familiare informare il Richiedente della consulenza e sul numero degli incontri, settimanali o quindicinali.
6. Che sarà cura del Consulente Familiare informare il Richiedente della consulenza e sul numero degli incontri, settimanali o quindicinali.
7. Che l'erogazione di prestazioni professionali a soggetti minorenni o interdetti è subordinata al consenso di chi esercita nei loro confronti la potestà genitoriale o la tutela.
8. Che la scadenza naturale del contratto coincide con il termine delle sedute programmate e la conclusione del rapporto può avvenire anticipatamente, in qualunque momento, su richiesta del cliente.
9. Che i dati personali forniti e acquisiti sono trattati ai sensi del **Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali del 2016 n.679**. Che il titolare del trattamento dei dati e il responsabile della loro protezione è il professionista medesimo.
10. Che il trattamento dei dati personali avviene per l'espletamento esclusivo delle finalità professionali, con procedure idonee a tutelare la riservatezza, e che la loro conservazione avverrà per tutta la durata dell'incarico professionale e per ulteriori **5 anni**.

CARATTERISTICHE

- Informazioni sul professionista che effettuerà la prestazione;
- Appartenenza ad una Associazione professionale disciplinata dalla legge;
- Adempimento dell'obbligo contenuto nella normativa di riferimento (L. 4/13 Disposizioni in materia di professioni non organizzate);
- Definizione ed ambito operativo della consulenza familiare;
- CONSENSO OBBLIGATORIO al trattamento dei dati personali ex GDPR n. 679/16



CODICE DEONTOLOGICO AICCeF



art. 36 - PRESTAZIONI A MINORI O INTERDETTI.

- L'erogazione di prestazioni professionali a soggetti minorenni o interdetti è subordinata al consenso di chi esercita nei loro confronti la responsabilità genitoriale o la tutela, fatti salvi i casi in cui tali prestazioni siano ravvisate urgenti o indilazionabili per la salute, l'integrità e lo sviluppo psico-fisico dei soggetti indicati.



CHI SOTTOSCRIVE IL CONSENSO



GENITORI, ANCHE SEPARATI O DIVORZIATI

quando esercitano la responsabilità genitoriale devono firmare entrambi.

AFFIDATARI, RESPONSABILI DI COMUNITA' O ISTITUTO PENALE

sottoscrivono il consenso in sostituzione del genitore.

TUTORE.

Minore orfano o con genitori sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.

Minore che per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica temporanea, si trovi nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

AUTORITA' GIUDIZIARIA

Quando l'intervento sul minore sia disposto da un autorità giudiziaria, verifica del provvedimento che lo dispone.

MINORE PRIVO DI TUTELA

segnalazione alla Procura della Repubblica presso il TM per ottenere autorizzazione all'intervento di consulenza ed al Giudice Tutelare per aprire tutela.

Il colloquio in caso di necessità o urgenza



- E' possibile comunque in caso d'urgenza effettuare un unico colloquio senza la sottoscrizione del contratto ed il consenso privacy
- La valutazione dell'urgenza è lasciata al CF ma sindacabile dal giudice in un eventuale causa.
- Per evitare responsabilità professionale o conseguenze penali (art. 610 c.p. reato di violenza privata) si consiglia di procurarsi preventivamente il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, o comunque immediatamente dopo l'intervento.



ESAMINIAMO UN CASO REALE



ESERCIZIO SUL CONSENSO INFORMATO.

La madre di un minore telefona al Consulente per chiedere una consulenza per suo figlio quindicenne, che dopo la separazione e l'allontanamento del padre, che si è addirittura trasferito all'estero, manifesta nervosismo, chiusura e spunti di asocialità.

La madre appare molto agitata e nervosa e quando parla ripete in continuazione il nome del figlio. Racconta concitatamente che lui è sempre chiuso in camera, passa il tempo a navigare in internet ed a chattare. Quando è fuori dalla sua camera è sempre con il cellulare in mano.

La madre appare disperata, lo vuole scuotere, e dopo essere stata informata che è necessario il consenso di ambedue i genitori per intraprendere un percorso di consulenza socio-educativa, comunica che il padre del ragazzo le ha, a suo tempo, rilasciato una autorizzazione a praticare qualsiasi azione utile alla sua salute.

L'autorizzazione è sotto forma di liberatoria, con cui il genitore separato dà il consenso a che la madre possa decidere di far effettuare su di lui qualsiasi pratica sanitaria, di emergenza o di routine, compresa l'assunzione di farmaci e i colloqui psicologici.

Quindi Voi che fareste?



IL SEGRETO PROFESSIONALE

Obbligo giuridico previsto a carico di coloro che esercitano determinate professioni e consistente nel non rivelare a terzi quanto appreso nell'esercizio della propria professione

art. 622 c.p. Rivelazione di segreto professionale.

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.
..omissis..

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

GIUSTA CAUSA

l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute del soggetto o di terzi, anche senza il consenso o con il diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.

-

CODICE DEONTOLOGICO C.F.

art.18 - SEGRETO PROFESSIONALE

Il consulente deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve altresì mantenere il riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, anche nei confronti dei familiari dell'utente.

art. 19 – ESTENSIONE SEGRETO PROFESSIONALE.

La partecipazione di notizie ed informazioni ad altri consulenti o ai membri del gruppo di lavoro consultoriale è da considerarsi estensione del segreto professionale. Deve avvenire di norma con il consenso degli interessati, rispettando il massimo della riservatezza anche nei riguardi del gruppo di lavoro consultoriale, e soltanto in funzione di una sempre migliore qualità della prestazione professionale.

art. 20 - RIVELAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE.

Il segreto professionale può essere rivelato soltanto con il consenso dell'interessato, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa. Il consulente limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in occasione del proprio rapporto professionale di consulenza, valutando con prudenza le ipotesi nelle quali la propria doverosa riservatezza comporti gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica di terze persone.



Eccezioni all'obbligo del segreto professionale

- **consenso del cliente** (il CF deve comunque tenere conto dell'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela del cliente stesso);
- **gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica** del proprio cliente o di terzi;
- **ordine dell'autorità giudiziaria** a seguito della dichiarazione del CF di non voler testimoniare avvalendosi del segreto professionale.

NON ESISTE UN OBBLIGO DI DENUNCIA PER IL CF A MENO CHE NON ESERCITI IN QUALITA' DI PUBBLICO UFFICIALE O INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO.



**ORA RISPONDIAMO A QUALCHE DOMANDA,
SENZA IMPEGNO!**





GRAZIE DELL'ATTENZIONE



SUSANNA E MAURIZIO